

# ■ RIMBORSO CHILOMETRICO



*RAG. FABIO MONGIARDINI*



**CODA, MONGIARDINI E TERUGGI**  
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

# RIMBORSO CHILOMETRICO

## QUANDO SI ATTIVA IL RIMBORSO CHILOMETRICO



**auto personale del dipendente/collaboratore  
per uso aziendale**



**opportuno verbale CDA  
che autorizza**



- **bene di proprietà**
- **a disposizione (es. auto moglie)**
- **a noleggio**



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## COME SI QUANTIFICA



**TABELLA DISPONIBILE SU SITO  
ACI  
- marca e modello auto -**



**Valore chilometrico x stratificazione del chilometraggio**



**inteso a qualunque uso dell'auto  
(privato o per l'azienda)**



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## COSA INFLUENZA IL VALORE FORFETTIZZATO DELLA TABELLA ACI



### NON COMPRENDE:

- ✓ Autostrade
- ✓ parcheggi



- ✓ Carburante
- ✓ Manutenzione
- ✓ Tagliandi
- ✓ Gomme
- ✓ Bollo
- ✓ assicurazione



qualora venissero aggiunti al costo trasferta degli accessori (es. riparazione foratura gomma) tali costi sarebbero NON DEDUCIBILI PER L'AZIENDA

## LIMITI RAFFRONTO TABELLA AI FINI DEDUCIBILITA' PER AZIENDA



**costo percorrenza o tariffa noleggio relativa a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se benzina o 20 se diesel**



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## TRATTAMENTO PER IL DIPENDENTE



NON IMPONIBILE solo se la trasferta è al di fuori del comune di lavoro  
(diversamente sarà imponibile)



**TRAGITTO  
CASA - LAVORO**



### NO TRASFERITA

se erogato rimborso → parte integrante dello stipendio  
- TASSATO -



# RIMBORSO CHILOMETRICO

**COORDINAMENTO TRA DEDUCIBILITA' PER L'IMPRESA  
E  
NON TASSABILITA' PER IL DIPENDENTE**



**CM 326/E/97**



**è necessario che l'ammontare dell'indennità (importo rimborsato) sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di mezzo usato dal dipendente ed al costo chilometrico in relazione all'autovettura**



# RIMBORSO CHILOMETRICO

**PARE EVIDENTE CHE IL RIFERIMENTO DI NON TASSABILITA'  
SIA IN RELAZIONE ALLA EFFETTIVA AUTO, DIVERSAMENTE  
DAI LIMITI POSTI PER LA DEDUCIBILITA' DEL COSTO IN CAPO  
AL DATORE DI LAVORO**

**QUINDI:**

**TABELLE DIVERSE PER  
CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA'  
E  
DELLA TASSABILITA'**



**CODA, MONGIARDINI E TERUGGI**  
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

# RIMBORSO CHILOMETRICO – CASISTICHE:

## CASO 1:

Percorrenza: 100 km (mediamente il dipendente percorre 30.000 km annui)

Tabella rimborso x 30.000 km annui € 0,80 al km (reale auto)

Tabella rimborso x 30.000 km annui per auto simile 17 cavalli fiscali € 0,50 al km

Ammontare rimborsato  $100 \times € 0,80 = € 80,00$  (non tassati)

Deducibile per impresa  $100 \times € 0,50 = € 50,00$  (€ 30,00 costo non deducibile)

N.B. qualora l'azienda per proprie scelte volesse erogare 1 €. Al km si verificherebbe:

Ammontare rimborsato  $100 \times € 1,00 = € 100,00$  (tassati 20,00 Euro)

Deducibile per impresa  $100 \times € 0,50 = € 50,00$  (€ 50,00 costo non deducibile)

TESI: c'è chi sostiene (poco apprezzabile come tesi) che, poiché il dipendente è tassato per euro 20,00, la deducibilità per l'azienda è pari a 70,00 (50+20) per il principio contro la doppia imposizione ( non esiste norma specifica)

## CASO 2, opposto al primo

Percorrenza: 100 km (mediamente il dipendente percorre 30.000 km annui)

Tabella rimborso x 30.000 km annui € 0,40 al km

Deducibile per impresa importo massimo 17 cavalli fiscali € 0,50 al km

L'azienda eroga € 0,60 centesimi al km

Costo deducibile per l'impresa  $100 \times € 0,50 = € 50,00$

Costo NON tassato per il lavoratore  $100 \times € 0,40 = € 40,00$

Costo NON deducibile per l'impresa  $0,60 € - 0,50 = € 0,10 \times 100 = € 10,00$

Costo tassato per il lavoratore  $0,60 € - 0,40 = € 0,20 \times 100 = € 20,00$

*Qualora l'azienda erogasse € 40,00 (costo effettivo per l'auto) risulterebbe l'importo non tassato per il dipendente ed interamente deducibile per l'azienda*



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## IMPORTANZA DELLA FASCIA CHILOMETRICA

### PRECISAZIONE

#### SI RAMMENTA L'USO DELLA DOPPIA TABELLA

- ✓ quella in relazione all'effettiva auto x calcolo della non tassabilità in capo al dipendente
- ✓ quella con limitazione a 20 o 17 cavalli per deducibilità in capo all'azienda

### a quale fascia di chilometraggio fare riferimento?



esempio, chilometri effettivi annui 28.000  
soluzione → utilizzo fascia sempre superiore (con minore valorizzazione del km)

### Come procedere al calcolo?



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## PRECISAZIONE:

Le tabelle sono composte da una componente non proporzionale (carburante, manutenzioni, pneumatici e quota capitale per deperimento ed una componente proporzionale (quota interessi sull'investimento, tassa automobilistica ed assicurazione)

**A**

## SOLUZIONE SEMPLICISTICA

Un'azienda chiede ad un proprio dipendente di effettuare trasferte. Egli possiede una Audi-A4-2.0-143 cv. Il chilometraggio annuo percorso da tale vettura è di 28.000 km. Pertanto, adottando il limite di €. 30.000: l'importo unitario riconoscibile al rimborso chilometrico che non genera alcun imponibile in capo al dipendente sarà pari ad €. 0,463990:

TABELLE PER USO DIPENDENTE PER CALCOLO NON TASSABILITA'

Costi proporzionali €.	
Quota interessi	1.844,607240
Tassa automobilistica	277,350000
Premio ass. RCA	2.638,842000
<b>TOTALE</b>	<b>4.760,799240</b>

$$/ 30.000,00 = \boxed{0,1587}$$

Costi non proporzionali €/km	
Quota capitale	0,095662
Carburante	0,099929
Pneumatici	0,027905
Manut. Riparazione	0,081800
<b>TOTALE</b>	<b>0,305296</b>

$$0,1587 + 0,305296 = \boxed{0,46399}$$

(importo NON tassabile in capo al dipendente)

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste

km	€/km	km	€/km
10.000	0,781376	20.000	0,543336
30.000	0,463990	40.000	0,424316
50.000	0,400512	60.000	0,384643
70.000	0,373308	80.000	0,364806
90.000	0,358194	10.000	0,352904

TABELLE USO AZIENDA PER IL CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA' FISCALE

Autovettura in produzione alimentata a gasolio con 20 CVF											
prezzo		costi proporzionali alla percorrenza				costi non proporzionali alla percorrenza					
prezzo listino	prezzo in strada	quota interessi	tassa automob.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. riparaz.	TOTALE	
21.608,81	26.299,44	1.303,33	257,42	2.638,84	4.199,59	0,06825	0,12407	0,02012	0,07574	0,28818	
						4199,59					4199,59 / 30.000,00 = $\boxed{0,13999}$ +
Costo complessivo di esercizio in euro al km											
percorrenza media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
costo esercizio	0,70814	0,56815	0,49816	0,42817	0,39317	0,37217	0,35818	0,34818	0,34068	0,33484	0,33018

$$0,28818 = \boxed{0,42817}$$



# RIMBORSO CHILOMETRICO

**B**

## SOLUZIONE PIU' PUNTUALE

Un'azienda chiede ad un proprio dipendente di effettuare trasferte con l'autovettura personale. Il chilometraggio annuo percorso da tale vettura è di 28.000 km.

Il calcolo dei costi non proporzionali rimane invariato e pari ad €. 0,305296 al km.

I costi proporzionali sono invece complessivamente pari ad €. 4.760,799240 e devono essere suddivisi per la percorrenza annua di 28.000 km ( $4.760,799240/28.000 = \text{€} 0,170029$  al km).

Pertanto il costo chilometrico complessivo calcolato sulla percorrenza di 28.000 km sarà pari alla somma delle due componenti (€. 0,305296 variabile + €. 0,170029 fissa ricalcolata), ossia €. 0,475325. (Importo non tassato per il dipendente)

Si nota che, qualora si fosse adottato il criterio precedente, cioè l'arrotondamento del chilometraggio a 30.000 km, il limite sarebbe stato di 0,463990 contro 0,475325

Costi proporzionali €.	
Quota interessi	1.844,607240
Tassa automobilistica	277,350000
Premio ass. RCA	2.638,842000
<b>TOTALE</b>	<b>4.760,799240</b>

Costi non proporzionali €/km	
Quota capitale	0,095662
Carburante	0,099929
Pneumatici	0,027905
Manut. Riparazione	0,081800
<b>TOTALE</b>	<b>0,305296</b>



# RIMBORSO CHILOMETRICO

**B**

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste			
km	€/km	km	€/km
10.000	0,781376	20.000	0,543336
30.000	0,463990	40.000	0,424316
50.000	0,400512	60.000	0,384643
70.000	0,373308	80.000	0,364806
90.000	0,358194	10.000	0,352904

Per il calcolo del limite di deducibilità fiscale in capo all'azienda occorrerà fare un calcolo analogo, ma invece di prendere lo sviluppo dei costi per la specifica vettura, si tratterà di prendere riferimento la tabella relativa alle vetture con potenza di 20 cavalli fiscali, perché la vettura è alimentata a gasolio.

Il calcolo dei costi non proporzionali rimane invariato e pari ad €. 0,28818 al km.

I costi proporzionali sono invece complessivamente pari ad €. 4.199,59 e devono essere suddivisi per la percorrenza annuale di 28.000 chilometri ( $4.199,59/28.000 = \text{€} 0,14999$  al km).

Pertanto il costo chilometrico complessivo calcolato sulla percorrenza di 28.000 km sarà pari alla somma delle due componenti (€. 0,28818 variabile + €. 0,14999 fissa ricalcolata), ossia €. 0,43817 (deducibile per l'azienda).



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## VERIFICA A CONSUNTIVO

Un'ultima questione da proporre su questo punto è legata al momento in cui individuare l'importo unitario del rimborso chilometrico: è infatti evidente che mentre i rimborsi sono ordinariamente riconosciuti in corso d'anno al dipendente che si sposta per motivi di lavoro, al contrario il chilometraggio annuale è verificabile solo a consuntivo.

La prassi aziendale è quella di individuare il chilometraggio annuo più probabile, salvo poi effettuare una verifica a consuntivo.

A quel punto occorrerà effettuare un conguaglio (a favore del dipendente nel caso di chilometraggio effettivo inferiore, oppure a favore dell'azienda nel caso di chilometraggio globale annuo superiore a quello stimato).



# RIMBORSO CHILOMETRICO

## LA DEDUCIBILITA' DELL'AUTO ELETTRICA DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore di una Srl ha acquistato un'automobile completamente elettrica. Può continuare a chiedere il rimborso chilometrico con le tariffe Aci, e la società dedurre il costo integralmente, senza verificare i cavalli fiscali, se diesel o benzina (17 - 20 hp), visto che l'auto è elettrica?

L'articolo 95, comma 3, del Tuir (Dpr 917/86) stabilisce che, se i dipendenti o i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono autorizzati a utilizzare un autoveicolo di loro proprietà, o noleggiato al fine di essere usato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Le tariffe Aci indicano i costi chilometrici anche per le autovetture totalmente elettriche, mentre non citano tali vetture nelle tabelle con i limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta. L'articolo 95, comma 3, del Tuir non è stato adeguato all'evoluzione tecnologica, e da questo ne potrebbe conseguire una completa deducibilità dei costi chilometrici o, interpretando letteralmente la norma, l'applicazione del limite dei 17 cavalli fiscali, in quanto le autovetture elettriche non hanno un motore diesel al quale si applica il limite dei 20 cavalli fiscali. Risulta comunque difficile riscontrare, in un modello elettrico, l'equivalente dei 17 cavalli fiscali pensati per i motori a benzina. Nell'attesa di un'opportuna presa di posizione dell'agenzia delle Entrate, anche conseguente a una richiesta di interpello, si potrebbe adottare un comportamento prudentiale, cercando di individuare il costo chilometrico di un'autovettura elettrica media e rendendo in deducibile l'eventuale importo del rimborso chilometrico eccedente.



## SCADENZIARIO: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.10.2023	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>• mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
9.10.2023	Versamento contributo di revisione	<p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa", dovuto per il biennio 2023-2024.</p> <p>Il versamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza;</li> <li>• con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.</li> </ul>
10.10.2023	Istanze di estinzione delle liti fiscali definite	<p>I soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pendenti all'1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell'estinzione del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita istanza;</li> <li>• il modello presentato di definizione della lite, con la relativa ricevuta di trasmissione;</li> <li>• il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento delle somme dovute o della prima rata.</li> </ul>
10.10.2023	Modifica acconti da 730/2023	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2023.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.10.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16.10.2023	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la 5° rata, se la 1° rata è stata versata entro il 30.6.2023;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;</li> <li>• la 3° rata, se la 1° rata è stata versata entro il 30.8.2023.</li> </ul>
16.10.2023	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2023;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2023	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2023;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.</li> </ul>







SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2024;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
20.10.2023	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
25.10.2023	Presentazione modelli 730/2023 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali";</li> <li>• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2023 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.</p> <p>Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.10.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
27.10.2023	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente;</li> <li>• tramite il modello F24.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p>
30.10.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2024;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.10.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2024;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• entro il 30.11.2024;</li> <li>• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
31.10.2023	Definizione delle irregolarità formali	<p>I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.</p> <p>A tali fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023;</li> <li>• le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Pagamento somme per la nuova "rottamazione dei ruoli"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-<i>quater</i>"), devono provvedere al versamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;</li> <li>• secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.</li> </ul>
31.10.2023	Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio	<p>I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023;</li> <li>• in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul>
31.10.2023	Presentazione domande contributo a fondo perduto per il "superbonus"	<p>Le persone fisiche, che operano al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, con un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'istanza per il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo alle spese effettuate con bonifico tra l'1.1.2023 ed il 31.10.2023, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 90%;</li> <li>• qualora l'unità immobiliare oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e sia adibita ad abitazione principale.</li> </ul> <p>L'istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>• le provvigioni;</li> <li>• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;</li> <li>• i redditi esenti.</li> </ul>
31.10.2023	Presentazione modelli 770/2023	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 770/2023;</li> <li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
31.10.2023	Regolarizzazione modelli 770/2022	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione dei modelli 770/2022, relativi al 2021;</li> <li>• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2022;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2022.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;</li> <li>• la quinta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.</li> </ul>
31.10.2023	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura;</li> <li>• da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;</li> <li>• mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.10.2023	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre luglio-settembre 2023.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso <u>infrannuale</u> devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre luglio-settembre 2023;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione <u>del-l'organo di revisione legale</u> (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2023 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri <u>del-l'Unione europea</u> diversi da quello del prestatore;</li> <li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> <li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>





SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro UE.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.10.2023	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2022 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li> <li>• di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.</li> </ul> <p>Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dall'art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 <u>conv. L. 4.8.2022 n. 122.</u></p>
31.10.2023	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2023.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il <u>provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</u></p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.10.2023	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitare l'opzione, per l'anno 2023, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;</li> <li>• dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;</li> <li>• con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa;</li> <li>• ferma restando la disponibilità delle relative risorse.</li> </ul>

